

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2477**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**(FRATTINI)**

**e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

**(MATTEOLI)**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2003**

—————

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Relazione tecnica .....	»	10
Allegati .....	»	12
Disegno di legge .....	»	27
Testo dell'accordo e dell'emendamento allegato in lingua ufficiale .....	»	29
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	38

ONOREVOLI SENATORI. —

*Motivazioni e finalità dell'adesione ad EUROBATS*

EUROBATS è un Accordo fra Stati interessati alla protezione dei chiroteri (pipistrelli) ed alla salvaguardia dei loro *habitat* e delle relative rotte migratorie.

L'Accordo discende dall'applicazione dell'articolo IV, paragrafo 3, della Convenzione sulla conservazione della specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (CMS), cui l'Italia ha aderito con legge 25 gennaio 1983, n. 42.

Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell'areale di distribuzione delle specie migratrici incluse nell'appendice II si impegneranno a concludere gli Accordi ogniqualvolta questi siano utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli.

Le condizioni delle popolazioni di chiroteri in Europa negli ultimi anni risultano particolarmente sfavorevoli.

I chiroteri (pipistrelli) sono il gruppo di mammiferi presenti in Europa con il maggior numero di specie. In Italia, grazie a condizioni climatiche favorevoli, sono presenti la quasi totalità delle specie europee. Negli ultimi anni si è verificata una diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli in tutta Europa determinata dalle alterazioni ambientali ed in particolare dall'utilizzo di pesticidi, distruzione e/o disturbo dei siti di svernamento, riproduttivi e dormitori (questi possono trovarsi, a seconda delle specie e delle tipologie climatiche ed ambientali, all'interno di cavità naturali o artificiali, di al-

beri cavi, fessure nella roccia e edifici, eccetera).

Negli ultimi anni le ricerche basate sulla marcatura e ricattura di questi animali hanno evidenziato come queste specie possano compiere spostamenti migratori piuttosto ampi anche nel raggio delle migliaia di chilometri.

Per la conservazione di questo gruppo è dunque importante oltre la tutela dei loro rifugi ed una adeguata gestione agricola e forestale anche un'azione coordinata tra i vari Stati che ospitano le popolazioni nei loro spostamenti stagionali analogamente a quanto viene fatto per gli uccelli.

In quest'ottica è quindi molto importante che quanti più Paesi possibile aderiscano al *Bat Agreement* (EUROBATS) della CMS poiché solo un'azione comune può rendere efficaci iniziative adottate dai singoli Stati.

Il testo dell'Accordo EUROBATS, qui allegato, chiarisce attraverso l'articolato, analizzato nella relazione tecnico-normativa (ATN) cui si rimanda per un maggior dettaglio, gli obiettivi di salvaguardia e conservazione dei chiroteri e dei loro *habitat* e le possibili modalità per raggiungerli, in particolare con attività coordinate fra i vari Paesi interessati dalle rotte migratorie dei pipistrelli.

La situazione attuale di scarsa conoscenza della problematica, unita alla preoccupante diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli, ha favorito l'avvio di uno studio accurato sui chiroteri, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) su incarico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura, per la redazione di un Piano d'azione nazionale che permetta di in-

dividuare gli indirizzi e le priorità nella gestione di tale patrimonio faunistico, facilitandone la pianificazione e la programmazione.

Tale studio, ormai in fase finale, potrà essere oggetto di apposita pubblicazione.

Da quanto sopra si deduce che la carenza, soprattutto negli anni addietro, di elementi di conoscenza tecnico-scientifici sui pipistrelli in Italia e la presenza di leggi o regolamenti che già prevedono la tutela generica dei chiroterteri sono fra le principali ragioni per cui non si è aderito con urgenza all'accordo EUROBATS.

Ma, visti gli ultimi risultati scientifici internazionali e dello studio INFS sopra citati che evidenziano la recente diminuzione delle popolazioni di chiroterteri in Europa, tali norme non risultano sufficienti e comunque non garantiscono alcune specifiche ed imprescindibili esigenze di conservazione e tutela necessarie per la salvaguardia di questo gruppo di cui sono state riconosciute, a livello internazionale, le gravi minacce di estinzione.

#### *Organismo competente per l'Italia e funzioni previste*

I vari adempimenti amministrativi saranno a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quale autorità competente dello Stato italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo V, paragrafo 1, dell'Accordo EUROBATS, gli Stati facenti parte dell'Accordo dovranno riunirsi periodicamente per il *meeting* delle Parti ed in seno a queste riunioni dovranno adottare regole per le procedure interne ai loro incontri e regole finanziarie includendo una presentazione sul *budget* per i successivi periodi finanziari.

Le Parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno istituire gruppi scientifici e altri gruppi di lavoro come previsto dall'articolo V, paragrafo 2, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo VI ogni Stato dovrà presentare un rapporto aggiornato sui propri adempimenti.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Esposizione tecnico-normativa*

Nel presente documento è stata redatta un'analisi della normativa vigente in Italia per valutare l'impatto che l'adesione dell'Accordo Eurobats potrebbe avere sulle leggi interne al nostro Paese.

Quindi si riporta l'elenco di leggi e regolamenti esistenti nella legislazione italiana che in vari modi contribuiscono alla tutela dei chiroterri.

Nel paragrafo successivo sono esaminati tutti gli articoli dell'Accordo Eurobats; in particolare l'articolo III che riguarda gli obblighi fondamentali.

In sintesi si può dire che la normativa vigente in Italia già copre gran parte degli impegni derivanti dalla adesione all'Accordo Eurobats. Alcuni adempimenti «minori», quali la consultazione e lo scambio di informazioni fra i Paesi interessati e la programmazione della ricerca, sono avviabili anche dopo l'adesione e non comportano la necessità di emanare immediatamente norme specifiche nazionali.

Bensì, si potranno prevedere provvedimenti amministrativi e/o atti normativi ad integrazione della legislazione esistente, da proporre in base alle risultanze dello studio attualmente in essere a livello nazionale, citato nella sezione 1.

Pertanto, come si vedrà meglio nel seguito della relazione, l'incidenza su leggi e regolamenti esistenti risulta alquanto limitata.

L'adesione ad Eurobats è assolutamente compatibile con l'ordinamento comunitario ed in particolare si tratta di un'applicazione specifica della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, non altera le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e risulta coerente con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

*Leggi e regolamenti che prevedono la tutela dei chiroterri in Italia:*

- legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

- regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

*Esame dell'articolo dell'Accordo EUROBATS e raccordo con la normativa italiana*

Come anticipato, nel presente paragrafo vengono esaminati tutti gli articoli dell'Accordo.

In modo particolarmente dettagliato vengono riportati gli 8 paragrafi dell'articolo III, «Obblighi fondamentali», dell'Accordo Eurobats, per alcuni dei quali si prevedono adeguamenti legislativi, confrontati con articoli attinenti della legislazione italiana vigente.

*Articolo I. - Portata e interpretazione*

Definisce la terminologia utilizzata nell'Accordo.

La lettera *b*) si intende modificata come da emendamento del febbraio 1996, qui allegato, cioè con l'inclusione della popolazione europea di *Molossidae* fra le popolazioni di chiroteri (pipistrelli) da proteggere; modifica accettabile senza problemi per l'Italia, in quanto detta popolazione è già protetta dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42, e dal regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (vedi di seguito).

*Articolo II. - Disposizioni generali*

Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che ogni Parte (Stato) designi una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'Accordo: nel caso dell'Italia è la Direzione conservazione natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Altre autorità eventuali, esclusivamente per l'applicazione dell'articolo III, paragrafo 8, pertinente i pesticidi ed il trattamento chimico del legno, potranno essere rispettivamente il Ministero per le politiche agricole e forestali ed il Ministero delle attività produttive, che saranno interessate all'adempimento soltanto qualora risultasse, dopo una loro accurata verifica tecnico-normativa in tali materie, che la legislazione vigente non sia già sufficiente a garantire la salvaguardia dei chiroteri.

*Articolo III. - Obblighi fondamentali*

Paragrafo 1. - Ogni Stato Parte dovrà proibire la cattura, manipolazione o uccisione di chiroteri ad eccezione di permessi rilasciati dalla propria Autorità competente.

Riguardo a questo punto in Italia esistono leggi a livello nazionale (e in alcuni casi anche regionale) che prevedono già in modo esaustivo la tutela dei chiroteri:

- l'articolo 4 della citata legge n. 157 del 1992 (*Cattura temporanea e inanellamento*);

– l'articolo 8 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (*Tutela della specie*);

Paragrafo 2. – Ogni Stato Parte dovrà identificare quei siti, all'interno della propria area di giurisdizione, i quali sono importanti per la conservazione, lo *status*, includendo rifugi e protezione dei chiroteri. Questo dovrà, tenendo conto delle considerazioni sociali ed economiche, proteggere questi siti dal danneggiamento o dal disturbo. In oltre ogni Stato Parte dovrà individuare e proteggere importanti aree di caccia per i chiroteri da danneggiamento o disturbo.

Anche in questo caso la legislazione italiana sembra garantire una adeguata tutela (possibili integrazioni potranno essere previste a valle dello studio INFS sopra citato):

– gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997;

– l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 157 del 1992;

Paragrafo 3 – Decidendo quali *habitat* proteggere a scopo di conservazione generale, ogni Stato Parte dovrà dare il giusto peso agli *habitat* che sono importanti per i chiroteri.

Riguardo a questo punto si rimanda a quanto scritto per il precedente; in particolare si sottolinea quanto recepito con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Paragrafo 4. – Ogni Stato Parte dovrà prendere appropriate misure per promuovere la conservazione dei chiroteri e promuovere pubblica consapevolezza sull'importanza della conservazione dei chiroteri.

Anche per questo punto la legge italiana risulta avere già previsto azioni, seppur genericamente, rivolte alla fauna selvatica ed agli *habitat* naturali [articolo 14 (*Ricerca e istruzione*) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997] ma si potrebbero prevedere eventuali azioni specifiche ed integrative per i chiroteri, in particolare sulla sensibilizzazione pubblica alla problematica.

Paragrafo 5. – Ogni Stato Parte dovrà designare un appropriato organo responsabile in grado di fornire una consulenza sulla conservazione e la gestione dei chiroteri all'interno del proprio territorio con particolare riguardo ai chiroteri all'interno di costruzioni. Gli Stati Parte dovranno scambiarsi informazioni circa la loro esperienza in materia.

Per tale punto la legge italiana risulta già aver ottemperato; l'organo responsabile è l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (si veda l'articolo 7 della citata legge n. 157 del 1992).

Paragrafo 6. - Ogni Stato Parte dovrà prendere misure addizionali così come considerate necessarie alla protezione e alla gestione di popolazioni di chiroterri nel proprio territorio che sono minacciate e applicare quanto previsto nell'articolo VI.

I risultati di un appropriato Piano d'azione, attualmente in essere da parte dell'Istituto nazionale fauna selvatica, potranno evidenziare tali misure e quindi potrà seguire apposita normativa o altra iniziativa per la loro applicazione.

Paragrafo 7. - Ogni Stato Parte dovrà, se lo riterrà necessario, promuovere programmi di ricerca relativi alla conservazione e alla gestione dei chiroterri. Ciascuno Stato Parte dovrà consultarsi con gli altri riguardo a questi programmi di ricerca e dovrà seguire e coordinare queste ricerche e programmi di conservazione.

L'attuale redazione delle Linee guida per i chiroterri da parte dell'INFS è il primo programma di ricerca a livello nazionale, da cui dovrebbero essere evidenziati elementi utili per altri eventuali programmi di ricerca da promuovere con atti normativi o altre iniziative. Per la consultazione fra Stati Parte occorrerà essere attivamente presenti nell'applicazione dell'accordo Eurobat.

Paragrafo 8. - Ogni Stato Parte dovrà, ogni qualvolta sia appropriato, considerare i potenziali effetti di pesticidi sui chiroterri nella valutazione dei pesticidi in vista del loro impiego e dovrà impegnarsi a sostituire i trattamenti chimici altamente tossici del legame con alternative innocue o meno pericolose per i pipistrelli.

Per tale punto la legislazione italiana risulta carente. Una adeguata concertazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che risulta competente nelle specifiche materie, potrà sopperire a tali carenze.

#### Articolo IV. - *Applicazione a livello nazionale.*

Prevede l'applicazione di misure legislative e amministrative necessarie per dare effetto all'Accordo stesso.

#### Articolo V. - *Riunioni delle Parti.*

Regolamenta le riunioni delle Parti.

#### Articolo VI. - *Rapporti sull'applicazione.*

Prevede la redazione di rapporti periodici sull'applicazione dell'Accordo, da presentare ad ogni riunione delle Parti.

#### Articolo VII. - *Emendamenti all'Accordo.*

Regolamenta gli eventuali emendamenti all'Accordo stesso.



Per gli articoli VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV che trattano rispettivamente di: Riserve, Regolamento delle divergenze, Firma, ratifica, accettazione ed approvazione, Adesione, Entrata in vigore, Denunciazione e cessazione, Depositario, si rimanda alla lettura del testo integrale per eventuali dettagli di interesse.

## RELAZIONE TECNICA

1) *Quantificazione degli oneri finanziari recati dal provvedimento*

Gli oneri finanziari che l'Italia dovrà sostenere per aderire all'Accordo EUROBATS si concretizzano in un contributo annuale.

Sulla base del *budget* approvato dalla Riunione delle Parti e nell'attuale situazione in termini di Paesi aderenti all'Accordo, il contributo dell'Italia, in caso di adesione, stando ai calcoli del segretariato e nell'ipotesi più conservativa in cui nessun altro Paese aderisca nel frattempo (il che condurrebbe ovviamente ad una maggiore ripartizione), ammonterebbe nel 2003 a euro 37.334 (circa 37.334 dollari). Per gli anni successivi dipenderà dal *budget* approvato dalle successive Riunioni delle Parti all'Accordo.

Le cifre indicate riguardano l'intero anno; per EUROBATS il contributo delle nuove Parti nell'anno di adesione è in funzione della frazione dell'anno di effettiva partecipazione all'Accordo, quindi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo per la Parte in questione (30 giorni dopo il deposito degli strumenti di adesione presso il depositario). Nessun contributo è dovuto per gli anni precedenti a quello di adesione.

Dal rapporto sul settimo *Meething of the Advisory Committee*, risultano n. 26 Paesi con adesione già operativa (vedi Allegato 1).

Riguardo al bilancio dell'organizzazione si allega alla presente (Allegati 2 e 3) il *Report on income and expenditure for the financial year 2001* e lo *Status as at 31.07.002 of General Trust Fund for the Conservation of the European Bats* (EUROBATS).

Accanto al contributo annuale altri adempimenti derivano dall'applicazione delle disposizioni previste dal Protocollo ed in particolare:

Partecipazione alle riunioni delle parti negoziali nel corso di un anno (articolo V, paragrafo 1):

- a) Riunione delle Parti («Meeting of Parties»);
  - n. 1/anno x 3 persone (2 esperti + funzionario) x n. 4 giorni/riunione;
- b) Comitato consultivo («Advisory Commitee»);
  - n. 1/anno x 3 persone (2 esperti + funzionario) x n. 4 giorni/riunione.

In totale n. 6 viaggi/anno.

Soggiorno (durata media n. 4 giorni/riunione):

## COSTI MEDI STIMATI

- Trasporto n. 6 viaggi andata-ritorno x 500 euro/cadauno = 3.000 euro;

- Soggiorno n. 3 persone x 2 viaggi/persona x 4 giorni/viaggio = 24 giorni x 300 euro/cadauno = 7.200 euro;
- Compenso n. 24 giorni x 250 euro/cadauno = 6.000;

TOTALE PARZIALE 16.200 euro/anno;

- Istituzione di gruppi scientifici e altri gruppi di lavoro (articolo V, paragrafo 2). Costi relativi alla partecipazione al gruppo una volta costituito.

Impegno annuo di 2 esperti per 6 giorni cadauno.

#### COSTI MEDI STIMATI

- Trasporto n. 2 persone x 2 viaggi andata-ritorno/persona = 4 viaggi andata-ritorno x 500 euro/cadauno = 2.000 euro;
- Soggiorno n. 2 persone x 2 viaggi x 3 giorni/viaggio = 12 giorni x 300 euro/cadauno = 3.600 euro;
- Compenso n. 12 giorni x 250 euro/cadauno 3.000.

TOTALE 8.600 euro/anno.

#### RIEPILOGO SPESE

Contributo annuo	euro 37.334
Partecipazione alle riunioni negoziali	euro 16.200
Partecipazione gruppi scientifici e di lavoro	euro 8.600
TOTALE	euro 62.134

Gli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'Accordo verranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

## ALLEGATO 1

LISTA DEI PAESI ATTUALMENTE ADERENTI ALL'ACCORDO  
EUROBATS

Attualmente ventisei Paesi (in grassetto nella tabella) dei quarantotto compresi nell'area di applicazione (*Range States*) sono Parti contraenti all'Accordo. Il Belgio si trova in posizione anomala in quanto, pur essendo fra i primi sottoscrittori dell'Accordo (1991), ancora non ha effettuato la ratifica definitiva.

*AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF BATS IN EUROPE  
(EUROBATS)*

Entered into force on 16 Gennaio 1994

Status 31-12-2001:

26 of 48 Range States are Parties to the Agreement

Nr.	RANGE STATES	DATA DELLA FIRMA	DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE Ratifica (R), Adesione (a), Accettazione (A), Approvazione (AA)
1	Albania		Giugno 2001 (a)
2	Andorra		
3	Armenia		
4	Austria		
5	Azerbaijan		
6	Belarus		
7	Belgium	04.12.1991	(manca la ratifica finale)
8	Bosnia and Herzegovina		
9	Bulgaria		Dicembre 1999 (a)
10	Croatia		Settembre 2000 (a)
11	Cyprus		
12	Czech Republic		Marzo 1994 (a)
13	Denmark	04.12.1991	Febbraio 1994 (R)
14	Estonia		
15	European Community		
16	Finland		Ottobre 1999 (a)
17	France	10.12.1993	Agosto 1995 (AA)
18	Georgia		2001 (R)
19	Germany	05.12.1991	Gennaio 1994 (AA)
20	Greece		
21	Holy See		
22	Hungary		Luglio 1994 (AA)
23	Ireland	21.06.1993	Luglio 1995 (R)
24	Italy		
25	Latvia		
26	Liechtenstein		
27	Lithuania		2001 (a)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nr.	RANGE STATES	DATA DELLA FIRMA	DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE Ratifica (R), Adesione (a), Accettazione (A), Approvazione (AA)
28	Luxembourg	04.12.1991	Novembre 1993 (R)
29	Macedonia, FYR		Ottobre 1999 (a)
30	Malta		Aprile 2001 (a)
31	Maldova		Marzo 2001 (a)
32	Monaco		Agosto 1999 (a)
33	Netherlands	04.12.1991	Gennaio 1994 (A)
34	Norway	03.02.1993	Gennaio 1994
35	Poland		Maggio 1996 (a)
36	Portugal	04.06.1993	Febbraio 1996 (R)
37	Romania		Agosto 2000 (a)
38	Russian Federation		
39	Slovak Republic		Agosto 1998 (a)
40	San Marino		
41	Slovenia		
42	Spain		
43	Sweden	04.03.1992	Gennaio 1994
44	Switzerland		
45	Turkey		
46	Ukraine		Ottobre 1999 (a)
47	United Kingdom	04.12.1991	Gennaio 1994
48	Yugoslavia		

ALLEGATO 2

## EUROBATS

7° RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO

*Bucarest, Romania 27-29 maggio 2002*

Rapporto sui redditi e le spese  
Per l'anno finanziario 2001  
(Predisposto dal Segretariato)

## Contributi

Il Segretariato è in grado di riferire che sono stati ricevuti, per l'anno finanziario 2001, tutti i contributi al bilancio preventivo, ad eccezione di quelli per Malta e l'Ucraina.

Un ulteriore contributo finanziario di dollari USA 26,460 è stato ricevuto dal Belgio per la produzione di *dépliants* informativi in 6 Paesi dell'Europa dell'Est ed un contributo volontario di 4, 762 della Germania destinato alla partecipazione di rappresentanti dei Paesi aventi economie in transizione alla 6° riunione del Comitato consultivo.

Per l'anno finanziario 2002 sono stati ricevuti i contributi provenienti dall'Albania, dalla Croazia, dalla Danimarca, dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Ungheria, dall'Irlanda, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dalla Moldavia, da Monaco, dalla Norvegia, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Slovacchia, dalla Svezia e dal Regno Unito.

Un ulteriore contributo finanziario di dollari USA 22.397 è stato ricevuto dalla Germania per la partecipazione di rappresentanti dei Paesi aventi economie in transizione alla 7<sup>a</sup> riunione del Comitato consultivo e per la produzione di materiale pubblicitario. Un contributo volontario in dollari USA è stato specificamente ricevuto dal Regno Unito per progetti di monitoraggio relativi alla conservazione dei pipistrelli in Moldavia e in Romania.

## Spese

L'allegato 1 al presente rapporto contiene una tabella sulla spesa del 2001 relativa alle linee di credito, che è stata adottata dalla terza Sessione della Riunione delle Parti. Si prega di notare che queste sono le spese effettivamente incorse. A causa di modifiche del sistema di contabilità dell'ONU, alcune delle spese ed altre rettifiche sono denominate come «aggiustamenti» degli anni precedenti nel 2002 in Inf. EUROBATS AC7.5, quest'ultimo essendo il Rapporto del Fondo Trust fornito dall'UNEP/UNON.

ALLEGATO 3

Traduzione non ufficiale		
<b>FONDO TRUST PER LA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI EUROPEI (EUROBATS)</b>		
Status in data 31.7.2002		
Risorse da stanziare	Bilancio disponibile in data 1 gennaio 2002	70.784
	Periodo di aggiustamento precedente ( contributo della Germania trasferito ad XF	(4.762)
	Bilancio rettificato alla data del 1 gennaio 2002	66.022
	Contributi ricevuti nel 2002	147.441
	Interessi maturati nel 2002	3.112
A.	Risorse da stanziare	216.575
<b>STANZIAMENTO</b>		
Stanziamiento per il 2002 emanato dal Direttore esecutivo 213.463		
<b>IMPEGNI APPROVATI</b>		
	Impegni approvati per il 2002	190.264
	Disposizioni approvate per il programma di supporto ai costi (PSC) per il 2002	24.734
B.	Totale degli impegni approvati del 2002 e delle misure PSC	214.998
C.	Bilancio disponibile dopo gli impegni (A-B)	1.577
<b>IMPEGNI PROPOSTI</b>		
	Impegni proposti per il 2002	0
	D. Misure proposte per il programma di supporto ai costi PSC per il 2002	0
	E. Totale degli impegni proposti e delle Misure PSC	0
	Totale degli impegni approvati e proposti e delle Misure PSC ( B+D)	214.998
	F. Bilancio disponibile dopo gli impegni e la proposta A-E	1.577
B. IMPEGNI APPROVATI	NUMERO E TITOLO DEL PROGETTO - 2002	
	BT/6020-01-05/Rev. 3 Norma budgetaria per il Segretariato Eurobats)	190.264
2		0
3)	<b>IMPEGNI TOTALMENTE APPROVATI</b>	2002 0
	BT/6020-01-05/Rev. 3 Norma budgetaria per il Segretariato Eurobats)	190.264





## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Linea di credito bilancio preventivo	2001	2001	2001 rev.	2001 XF	2001 Totale spesa	2001 rimanenza
10	MEMBRI DEL PERSONALE					
	1100 Professionisti					
1101	Segretario esecutivo (P3)	102.000	92.000	-	65.819	26.181
1102	Ammin/UNEP .UNEP					
1199	Sub-totale	102.000	92.000			26.181
1200	Esperti					
1220	Consulenze	1.500				
1299	Sub-Totale	1.500				
1300	Supporto amministrativo					
1301 (SegretarioG4, part-time)	Segretario (G4, part-time)	21.750	21.750	21.750 -	18.695	3.055
1399	Sub-totale	21.750	21.750	--	18.695	3.055
1600	Viaggi per affari ufficiali					
1601	Personale del Segretariato	7.900	9.400	---	9.400	2.056
	<b>Sub-totale</b>					
1699	<b>Totale componenti</b>	<b>134.750</b>	<b>124.750</b>	<b>-</b>	<b>91.988</b>	<b>32.762</b>
20	SUB-CONTRATTI					
2201	Riunione del Comitato di consulenza		6.770		6.770	
2999	Totale componenti		6.770		6.770	
30	RIUNIONI					
3301	Riunione delle Parti	-	-	-	-	-
3302	Riunione del Comitato consultivo	12.000	13.287	4.214	17.501 - 11.332	1.955
3999	Totale componenti	12.000	13.287	4.214	17.501-11.332	1.955
40	Attrezzature e locali					
4100	Attrezzature usa e getta -					

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4101	Forniture varie di ufficio	2.100	2.100	-	2.100	466	1.634
4199	Sub-Totale	1.800	1.800	-	2.100	466	1.634
4200	Attrezzature fisse						
4201	Mobili ufficio	1.800	1.800		1.800	1.173	627
4299	1.800	1.800		1.800	1.173		627
4300							
	Costi per l'affitto ed il mantenimento						
4301							
	Costi per l'affitto ed il mantenimento						
4399	Sub-Totale						
4999	Totale componenti	3.900	3.900	3.900	1.639		2.261
<b>50</b>	<b>COSTI VARI</b>						
5100	Operazioni e manutenzione						
5101	Operazioni/manutenzione computer	500	500	500	152		348
5102	Operazioni-manutenzione fotocopiatrici /fax	800	800		557		243 591
5199	Sub-totale	1.300	1.300		709		
5200	Costi di rendicontazione						
5201	Materiale informativo	11.600	11.600	11.600	10.282		1.318
5202	Materiale di riferimento	200	200	200	85		115
5299	Sub-totale	11.800	11.800	-	10.367		1.433
5300	Varie						
5301	Telefono e fax	1.800	1.800	1.800	302		1.498
5302	Posta e varie	3.000	4.943	4.943	3.088		1.855
5399	Sub-totale	4.800	6.743	6.743	3.390		3.353
5400	Accoglienza						
5401	Accoglienza	700	700	700	196		504
5499	Sub-Totale	700	700				
599	Totale componenti	18.600	20.543	20.543	14.662		5.881
<b>TOTALE</b>		<b>169.250</b>	<b>169.250</b>	<b>4.214</b>	<b>173.464</b>	<b>126.391</b>	<b>47.073</b>
Programma di supporto ai		22.003	22.003	548	22.550	16.431	6.119

costi (13%)						
TOTALE GENERALE	191.253	191.253	4.762	196.014	142.822	53.192
RISERVA		8.625,75		8.625,75		8.626

Note :

1101 BT: Dollari USA 10,000 trasferiti a 3302 BT secondo le istruzioni della Presidenza AC.

20 Sub-contratti : aggiunta di nuovi componenti

21 2201 BT : dollari USA 6,770 trasferiti da 3302 BT con il governo portoghese

22 3302 XF: contributo volontario specifico da parte del Governo tedesco

23 Riserva: redditi misti rappresentano trasferimenti a Bonn.

<b>ASSEGNAZIONE COMPLEMENTARE DI CONTRIBUTI SPECIFICI A SUPPORTO DELLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI EUROPEI</b>
--

Status alla data del 31.7.2002

-----RISORSE DA STANZIARE

A:	Bilancio disponibile il 1.1.2002	(4.318)
	Periodo di aggiustamento precedente Belgio \$26,460 e Germania \$4,762	31.222
	Bilancio rettificato in data 1.1.2002	26.904
	Contributi ricevuti nel 2002	103.794
	Interessi maturati nel 2002	0
	Totale delle Risorse da stanziare del Fondo Trust	130.698

<b>. IMPEGNI APPROVATI</b>	
Impegni approvati per il 2002	121.252
Disposizioni approvate per il Programma di supporto dei costi (PSC) per il 2002	15.763
B. Bilancio approvato della totalità degli impegni e delle misure PSC per il 2002	137.015
C. Bilancio disponibile dopo lo stanziamento (A-B)	6,317)

IMPEGNI PROPOSTI	
Impegni proposti per il 2002	0
Disposizioni approvate per il Programma di supporto dei costi (PSC) per il 2002	
D. Totale degli impegni proposte e delle misure PSC per il 2002	0
PSC per il 2002	137.015
E. Totale degli impegni approvati e proposti e delle misure PSC	6,317)
F. Bilancio disponibile dopo lo stanziamento e la proposta ( A-E)	

IMPEGNI APPROVATI		
Impegni approvati per il 2002		121.252
Disposizioni approvate per il Programma di supporto dei costi (PSC) per il 2002		
		15.763
E. Bilancio approvato della totalità degli impegni e delle misure PSC per il 2002		
		137.015
C. Bilancio disponibile dopo lo stanziamento (A-B)		6,317)
	Numerazione e titolo dei progetti 2002	2002- 2003 2002-03
	1-XF/6020-01 Rev. Misura budgetaria per il Segretariato EUROBATS	121.252 -2003- 121.252 15.763
	Totale impegni proposti	121.252 - 0 121.252
B.:		

## C. IMPEGNI APPROVATI

	Numerazione e titolo dei progetti 2002	2002- 2003		2002-03
		2002	2003	
C:	1-XF/6020-01 Rev. Misura budgetaria per il Segretariato EUROBATS	121.252	-2003-	121.252
		15.763		
	Totale impegni proposti	121.252	-0	121.252

Totale Impegni proposti - Numerazione Progetto e titolo 2002-03		2002	2003
Segretariato - XF/60-01-05 Rev. 4 Misura budgetaria per EUROBATS		0	0
0			

## D. IMPEGNI APPROVATI

	Numerazione e titolo dei progetti 2002	2002- 2003		2002-03
		2002	2003	
D:	1-XF/6020-01 Rev. Misura budgetaria per il Segretariato EUROBATS	121.252	-2003-	121.252
		15.763		
	Totale impegni proposti	121.252	-0	121.252
	1 XF/6020-01-05/Rev.4 Misura Budgetaria Per il Segretariato EUROBATS			

Totale Impegni proposti - Numerazione Progetto e titolo 2002-03		2002	2003
Segretariato - XF/60-01-05 Rev. 4 Misura budgetaria per EUROBATS		0	0
0			

ALLEGATO 4

Inf.EUROBATS.AC7.4.Rev.1

EUROB  
A  
T  
S7<sup>th</sup> Meeting of the Advisory Committee

Bucharest, Romania, 27 – 29 May 2002

Report on income and expenditure

for the ~~financial year 2001~~

(prepared by the Secretariat)

**Contributions**

The Secretariat can report that for the financial year 2001 all contributions to the budget have been received with the exception of those from Malta and the Ukraine.

Further a USD 26,460 earmarked voluntary contribution was received from Belgium for the production of public awareness leaflets in 6 Eastern-European countries and a USD 4,762 earmarked voluntary contribution from Germany for the participation of representatives from countries with economies in transition at the 6<sup>th</sup> Meeting of the Advisory Committee.

For the financial year 2002 the contributions from Albania, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Monaco, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Sweden and the United Kingdom have been received.

Further a USD 22,397 earmarked voluntary contribution was received from Germany for the participation of representatives from countries with economies in transition at the 7<sup>th</sup> Meeting of the Advisory Committee and for the production of publicity material. A USD 87,714 earmarked voluntary contribution has been received from the United Kingdom for Bat Conservation and Monitoring projects in Moldova and Romania.

**Expenditure**

At Annex 1 is a table listing expenditure in 2001 on the budget lines, which the 3<sup>rd</sup> Session of the Meeting of Parties has adopted. Please note that these are the expenditures as they actually occurred. Due to the change in the UN accounting system some of the expenditures and other corrections are reflected as so called "prior year adjustments" in 2002 in Inf.EUROBATS.AC7.5, which is the Trust Fund Status Report provided by UNEP/UNON.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Doc. EUROBATS.AC7.4:Annex1.Rev.1

Budget for 2001 (in US Dollars)

Budget Line	2001 as app. MoF	2001 as rev.	2001 XF	2001 Total	2001 expenditure	2001 remaining
<b>10 PERSONNEL COMPONENT</b>						
1100 Professional Staff						
1101 Executive Secretary (P3)	102.000	92.000	-	92.000	65.819	26.181
1102 Admin/FMO (UNEP)	-	-	-	-	-	-
1199 Sub-total	102.000	92.000	-	92.000	65.819	26.181
1200 Consultants						
1220 Consultancies	1.500	-	-	-	-	-
1299 Sub-total	1.500	-	-	-	-	-
1300 Administrative Support						
1301 Secretary (G4, part-time)	21.750	21.750	-	21.750	18.695	3.055
1399 Sub-total	21.750	21.750	-	21.750	18.695	3.055
1600 Travel on official business						
1601 Secretariat Staff	7.900	9.400	-	9.400	7.344	2.056
1602 Experts on mission	1.600	1.600	-	1.600	130	1.470
1699 Sub-total	9.500	11.000	-	11.000	7.474	3.526
1999 Component total	134.750	124.750	-	124.750	91.988	32.762
<b>20 SUBCONTRACTS</b>						
2201 Meeting Advisory Committee	-	6.770	-	6.770	6.770	-
2999 Component total	-	6.770	-	6.770	6.770	-
<b>30 MEETINGS</b>						
3301 Meeting of Parties	-	-	-	-	-	-
3302 Meeting of the Advisory Committee	12.000	13.287	4.214	17.501	11.332	1.955
3999 Component total	12.000	13.287	4.214	17.501	11.332	1.955
<b>40 EQUIPMENT AND PREMISES</b>						
4100 Expendable Equipment						
4101 Miscellaneous office supplies	2.100	2.100	-	2.100	466	1.634
4199 Sub-total	2.100	2.100	-	2.100	466	1.634
4200 Non-Expendable equipment						
4201 Office equipment	1.800	1.800	-	1.800	1.173	627
4299 Sub-total	1.800	1.800	-	1.800	1.173	627
4300 Rent and maintenance costs						
4301 Rent and maintenance costs	-	-	-	-	-	-
4399 Sub-total	-	-	-	-	-	-
4999 Component total	3.900	3.900	-	3.900	1.639	2.261
<b>50 MISCELLANEOUS COSTS</b>						
5100 Operations and Maintenance						
5101 Operation/Maint. computers	500	500	-	500	152	348
5102 Operation/Maint. photocopier/fax	800	800	-	800	557	243
5199 Sub-total	1.300	1.300	-	1.300	709	591
5200 Reporting Costs						
5201 Information material	11.600	11.600	-	11.600	10.282	1.318
5202 Reference material	200	200	-	200	85	115
5299 Sub-total	11.800	11.800	-	11.800	10.367	1.433
5300 Sundry						
5301 Telephone and Fax	1.800	1.800	-	1.800	302	1.498
5302 Postage and miscellaneous	3.000	4.943	-	4.943	3.088	1.855
5399 Sub-total	4.800	6.743	-	6.743	3.390	3.353
5400 Hospitality						
5401 Hospitality	700	700	-	700	196	504
5499 Sub-total	700	700	-	700	196	504
5999 Component total	18.600	20.543	-	20.543	14.662	5.881
<b>Total</b>	<b>169.250</b>	<b>169.250</b>	<b>4.214</b>	<b>173.464</b>	<b>126.391</b>	<b>47.073</b>
Programme Support Cost (13%)	22.003	22.003	548	22.550	16.431	6.119
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>191.253</b>	<b>191.253</b>	<b>4.762</b>	<b>196.014</b>	<b>142.822</b>	<b>53.192</b>
Reserve		8.625,75		8.625,75		8.626

## Annotations:

1101 BT: USD 10,000 shifted to 3302 BT as per instruction of Chair AC.

20 SUBCONTRACTS: newly added component.

2201 BT: USD 6,770 shifted from 3302 BT for LoA with Portuguese government.

3302 XF: Earmarked voluntary contribution from German government.

Reserve: Misc. income. Represents transfer of balance in Bonn 2000.



EARMARKED (COUNTERPART) CONTRIBUTIONS IN SUPPORT OF THE CONSERVATION OF EUROPEAN BATS (EUROBATS)		Status as at 31.07.2002	
<b>COMMITTABLE RESOURCES</b>			
	Balance Available as at 01 January 2002	(4.318)	
	Prior period adjustment (Belgium \$26,460 and Germany \$4,762)	31.222	
	Adjusted balance as at 01 January 2002	26.904	
	Contributions Received in 2002	103.794	
	Interest Accrued in 2002	0	
<b>A.</b>	<b>Total Committable Resources of Trust Fund</b>	<b>130.698</b>	
<b>APPROVED COMMITMENTS:</b>			
	Approved Commitments for 2002	121.252	
	Approved Provisions for Programme Support Costs (PSC) for 2002	15.763	
<b>B.</b>	<b>Total Approved 2002 Commitments &amp; PSC Provisions</b>	<b>137.015</b>	
<b>C.</b>	<b>Balance Available after Commitment (A-B)</b>	<b>(6.317)</b>	
<b>PROPOSED COMMITMENTS:</b>			
	Proposed Commitments for 2002	0	
	Proposed Provisions for Programme Support Costs (PSC) for 2002	0	
<b>D.</b>	<b>Total Proposed Commitments &amp; PSC Provisions</b>	<b>0</b>	
<b>E.</b>	<b>Total Approved &amp; Proposed Commitments &amp; PSC Provisions</b>	<b>137.015</b>	
<b>F.</b>	<b>Balance Available after Commitment and Proposal (A-E)</b>	<b>(6.317)</b>	
<b>B. APPROVED COMMITMENTS:</b>			
	Project Number and Title	2002	2003 (at 2002)
1	XF/6020-01-05/Rev.3 Budgetary Provision for the EUROBATS Secretariat	121.252	0
	<b>Total Approved Commitments</b>	<b>121.252</b>	<b>0</b>
<b>D. PROPOSED COMMITMENTS:</b>			
	Project Number and Title	2002	2003 (at 2002)
1	XF/6020-01-05/Rev.4 Budgetary Provision for the EUROBATS Secretariat	0	0
	<b>Total Proposed Commitments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Copies to:-  
- Mr. E. F. Ortega

Inf.EUROBATS.AC7.5

GENERAL TRUST FUND FOR THE CONSERVATION OF THE EUROPEAN BATS (EUROBATS)									
Status as at 31/07/2002									
<b>COMMITTABLE RESOURCES:</b>									
	Balance Available as at 01 January 2002								70.784
	Prior period adjustment (Germany contribution transferred to XF)								(4.762)
	Adjusted balance as at 01 January 2002								66.022
	Contributions Received in 2002								147.441
	Interest Accrued in 2002								3.112
<b>A.</b>	<b>Committable Resources</b>								<b>216.575</b>
<b>ALLOCATION:</b>									
	2002 Allocation Issued by the Executive Director								213.463
<b>APPROVED COMMITMENTS:</b>									
	Approved Commitments for 2002								190.264
	Approved Provisions for Programme Support Costs (PSC) for 2002								24.734
<b>B.</b>	<b>Total Approved 2002 Commitments &amp; PSC Provisions</b>								<b>214.998</b>
<b>C.</b>	<b>Balance Available after Commitments (A-B)</b>								<b>15.777</b>
<b>PROPOSED COMMITMENTS:</b>									
	Proposed Commitments for 2002								0
	Proposed Provisions for Programme Support Costs (PSC) for 2002								0
<b>D.</b>	<b>Total Proposed Commitments &amp; PSC Provisions</b>								<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Total Approved &amp; Proposed Commitments &amp; PSC Provisions (B+D)</b>								<b>214.998</b>
<b>F.</b>	<b>Balance Available after Commitments and Proposal (A-E)</b>								<b>15.777</b>
<b>B.</b>									
	Project Number and Title	2002	2003	2004	Total 2002/04				
1	BT/6020-01-05/Rev.3 Budgetary Provision for the Eurobats Secretariat	190.264	0	0	190.264				
2		0	0	0	0				
3		0	0	0	0				
	<b>Total Approved Commitments</b>	<b>190.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.264</b>				
<b>D.</b>									
	Project Number and Title	2002	2003	2004	Total 2002/04				
1	BT/6020-01-05 Rev.4 Budgetary Provision for the Eurobats Secretariat	0	0	0	0				
2		0	0	0	0				
3		0	0	0	0				
4		0	0	0	0				
	<b>Total Proposed Commitments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

- Copies to:-
- Mr. A. Streit
  - Mr. E. F. Ortega
  - Ms. J. Kanza

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EURO-BATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Agreement on the Conservation of Bats in Europe, 1991 (EUROBATS)

### The Contracting Parties

Recalling the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals opened for signature in Bonn on 23 June 1979;

Recognising the unfavourable conservation status of bats in Europe and non-European Range States and in particular the serious threat to them from habitat degradation, disturbance of roosting sites and certain pesticides;

Conscious that the threats facing bats in Europe and non-European Range States are common to both migratory and non-migratory species and that roosts are often shared by migratory and non-migratory species;

Recalling that the first meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals held in Bonn in October 1985 agreed to add European species of CHIROPTERA (Rhinolophidae and Vespertilionidae) to Appendix II of the Convention and instructed the Secretariat of the Convention to take appropriate measures to develop an Agreement for these species;

Convinced that the conclusion of an Agreement for these species would greatly benefit the conservation of bats in Europe;

Have agreed as follows:

### ARTICLE I

#### Scope and Interpretation

For the purposes of this Agreement:

- (a) "Convention" means the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn, 1979);
- (b) "Bats" means European populations of CHIROPTERA (Rhinolophidae and Vespertilionidae) occurring in Europe and non-European Range States;
- (c) "Range State" means any State (whether or not it is a Party to the Convention) that exercises jurisdiction over any part of the range of a species covered by this Agreement;
- (d) "Regional Economic Integration Organisation" means an organisation constituted by sovereign States to which this Agreement applies and which has competence in matters covered by this Agreement and has been duly authorised, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it;

- (e) "Parties" means, unless the context otherwise indicates, Parties to this Agreement;
- (f) "In Europe" means the continent of Europe.

## ARTICLE II

### General Provisions

1. This Agreement is an AGREEMENT within the meaning of paragraph 3 of Article IV of the Convention.
2. The provisions of this Agreement shall not relieve Parties of their obligations under any existing treaty, convention or agreement.
3. Each Party to this Agreement shall designate one or more competent authorities to whom it shall assign responsibility for the implementation of this Agreement. It shall communicate the name and address of its authority or authorities to the other Parties to this Agreement.
4. Appropriate administrative and financial support for this Agreement shall be determined by its Parties in consultation with the Parties to the Convention.

## ARTICLE III

### Fundamental Obligations

1. Each Party shall prohibit the deliberate capture, keeping or killing of bats except under permit from its competent authority.
2. Each Party shall identify those sites within its own area of jurisdiction which are important for the conservation status, including for the shelter and protection, of bats. It shall, taking into account as necessary economic and social considerations, protect such sites from damage or disturbance. In addition, each Party shall endeavour to identify and protect important feeding areas for bats from damage or disturbance.
3. When deciding which habitats to protect for general conservation purposes each Party shall give due weight to habitats that are important for bats.
4. Each Party shall take appropriate measures to promote the conservation of bats and shall promote public awareness of the importance of bat conservation.
5. Each Party shall assign to an appropriate body responsibilities for the provision of advice on bat conservation and management within its territory particularly with regard to bats in buildings. Parties shall exchange information on their experiences in this matter.
6. Each Party shall take such additional action as it considers necessary to safeguard populations of bats which it identifies as being subject to threat and shall report under Article VI on the action taken.
7. Each Party shall, as appropriate, promote research programmes relating to the conservation and management of bats. Parties shall consult each other on such research programmes, and shall endeavour to co-ordinate such research and conservation programmes.

8. Each Party shall, wherever appropriate, consider the potential effects of pesticides on bats, when assessing pesticides for use, and shall endeavour to replace timber treatment chemicals which are highly toxic to bats with safer alternatives.

#### ARTICLE IV

##### National Implementation

1. Each Party shall adopt and enforce such legislative and administrative measures as may be necessary for the purpose of giving effect to this Agreement.
2. The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of Parties to adopt stricter measures concerning the conservation of bats.

#### ARTICLE V

##### Meetings of the Parties

1. There shall be periodic meetings of the Parties to this Agreement. The Government of the United Kingdom shall call the first meeting of the Parties to the Agreement not later than three years after the date of entry into force of the Agreement. The Parties to the Agreement shall adopt rules of procedure for their meetings and financial rules, including the provisions on the budget and the scale of contributions for the next financial period. Such rules shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting. Decisions taken under the financial rules shall require a three-quarters majority of the Parties present and voting.
2. At their meetings the Parties may establish such scientific and other working groups as they see fit.
3. Any Range States or Regional Economic Integration Organisation not a Party to this Agreement, the Secretariat of the Convention, the Council of Europe in its capacity as the Secretariat of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats and similar intergovernmental organisations may be represented by observers at meetings of the Parties. Any agency or body technically qualified in the conservation and management of bats may be represented by observers at meetings of the Parties unless at least one-third of the Parties present object. Only Parties may vote at meetings of the Parties.
4. Except as provided for in paragraph 5 below, each Party to this Agreement shall have one vote.
5. Regional Economic Integration Organisations which are Parties to this Agreement shall, in matters within their competence, exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States which are Parties to the Agreement and present at the time of the vote. A Regional Economic Integration Organisation shall not exercise its right to vote if its Member States exercise theirs, and vice versa.

#### ARTICLE VI

##### Reports on Implementation

Each Party shall present to each meeting of the Parties an up-to-date report on its implementation of this Agreement. It shall circulate the report to the Parties not less than 90 days before the opening of the ordinary meeting.

#### ARTICLE VII

##### Amendment of the Agreement

1. This Agreement may be amended at any meeting of the Parties.
2. Proposals for amendment may be made by any Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Depositary at least 90 days before the opening of the meeting. The Depositary shall transmit copies forthwith to the Parties.
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted them 60 days after the deposit of the fifth instrument of acceptance of the amendment with the Depositary. Thereafter, they shall enter into force for a Party 30 days after the date of deposit of its instrument of acceptance of the amendment with the Depositary.

#### ARTICLE VIII

##### Reservations

The provisions of this Agreement shall not be subject to general reservations. However, a Range State or Regional Economic Integration Organisation may, on becoming a Party in accordance with Article X or XI, enter a specific reservation with regard to any particular species of bat.

#### ARTICLE IX

##### Settlement of Disputes

Any dispute which may arise between Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be subject to negotiations between the Parties involved in the dispute.

#### ARTICLE X

##### Signature, Ratification, Acceptance and Approval

This Agreement shall be open to signature by Range States or Regional Economic Integration Organisations who may become Parties either by:

- (a) signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval; or
- (b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.



This Agreement shall remain open for signature until the date of entry into force of the Agreement.

#### ARTICLE XI

##### Accession

This Agreement shall be open for accession by Range States or Regional Economic Integration Organisations after the date of entry into force of the Agreement. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

#### ARTICLE XII

##### Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date on which five Range States have become Parties in accordance with Article X. Thereafter it shall enter into force for a signatory or acceding State on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### ARTICLE XIII

##### Denunciation and Termination

Any Party may denounce this Agreement by written notification to the Depositary at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the date on which the Depositary has received the notification. The Agreement shall remain in force for at least ten years, and thereafter shall terminate on the date on which there cease to be at least five Parties thereto.

#### ARTICLE XIV

##### Depositary

The original of the Agreement in English, French and German, each version being equally authentic, shall be deposited with the Government of the United Kingdom, which shall be the Depositary and shall transmit certified copies thereof to all States and any Regional Economic Integration Organisations that have signed the Agreement or deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

The Depositary shall inform all Range States and Regional Economic Integration Organisations of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of this Agreement, amendments thereto, reservations and notifications of denunciation.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorised to that effect have signed this Agreement.

Done at London this fourth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.





ANIMALS

Miscellaneous Series No. 7 (1996)

## Amendment

to the Agreement on  
Conservation of Bats in Europe  
signed at London on 4 December, 1991

[The Amendment has not been accepted by the United Kingdom]

*Presented to Parliament  
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs  
by Command of Her Majesty  
February 1996*

LONDON : HMSO

£1.55

Cm 3155

**ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION  
DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE**

Première session de la 4ème réunion des Parties  
qui s'est déroulée à Bristol du 18 au 20 juillet 1995

**RESOLUTION CONFIRMANT LA MODIFICATION DE  
LA PORTEE DE L'ACCORD**

RECONNAISSANT la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les espèces de microchiroptera d'Europe;

ADMETTANT l'omission de l'espèce européenne de Molossidae de l'accord original;

SE REPORTANT à la décision de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage tenue à Nairobi du 7 au 11 juin 1994, visant à ajouter l'espèce européenne "molosse de Cistoni" (*Tadarida teniotis*) à son annexe II,

**EST CONVENUE**

1. D'intégrer la famille des Molossidae au champ d'application de l'accord.
2. De remplacer les mots "CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae)" où ils paraissent dans le préambule à l'accord par les mots "MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae)".
3. De remplacer l'article I, alinéa b par:  
"(b) le terme "chauves-souris" désigne les populations européennes de MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition".

**ABKOMMEN ZUR ERHALTUNG  
DER FLEDERMÄUSE IN EUROPE**

Erste Sitzung der 4. Tagung der Vertragsparteien, Bristol 18. - 20. Juli 1995

**ENTSCHESSUNG ZUR BESTÄTIGUNG DER ÄNDERUNG DES  
ANWENDUNGSBEREICHES DES ABKOMMENS**

IN ERKENNTNIS der Notwendigkeit von Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz aller Arten von Microchiroptera in Europa;

IN ANERKENNUNG der Anlassung der europäischen Molossidae-Arten in dem ursprünglichen Abkommen;

UNTER BEZUGNAHME auf den Beschu der am 7. - 11. Juni 1994 in Nairobi veranstalteten Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten, die europäische Bulldoggfledermaus (*Faderida teniotis*) in Anhang II des Übereinkommens aufzunehmen;

KOMMT ÜBEREIN,

1. die Familie der Molossidae in den Anwendungsbereich des Abkommens aufzunehmen;
2. die Worte "CHIROPTERA (Rhinolophidae und Vesperullionidae)" da, wo sie in der Präambel des Abkommens verwendet werden, durch die Worte "MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae und Vesperullionidae)" zu ersetzen;
3. Artikel I Buchstabe (b) zu ersetzen durch:  
"(b) bedeutet "Fledermäuse" die in Europa und auser-europäischen Arealstaaten vorkommenden europäischen Populationen der MICROCHIROPTERA (Molossidae, Rhinolophidae und Vesperullionidae);".

## Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa (EUROBATS)

Le Parti Contraenti,

Ricordando la Convenzione sulle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;

Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea, ed in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell'habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;

Ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell'ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

Convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa,

Hanno concordato quanto segue:

### ARTICOLO I

#### Campo d'applicazione e interpretazione

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica (Bonn, 1979);
- (b) per "pipistrelli" si intendono le popolazioni europee di chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) che si trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei;
- (c) per "Stati di distribuzione" si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo;
- (d) per "Organizzazione Regionale d'Integrazione Economica" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel presente Accordo, e che è stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all'Accordo, in conformità con le proprie procedure interne;
- (e) per "Parti" si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
- (f) per "in Europa" si intende il continente europeo.

## ARTICOLO II

### Clausole generali

1. Il presente Accordo è un ACCORDO nell'ambito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.
3. Ogni Parte al presente Accordo designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti al presente Accordo.
4. L'adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.

## ARTICOLO III

### Obblighi fondamentali

1. Ogni Parte vieterà la cattura, il mantenimento o l'uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti.
2. Ogni Parte identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale,

proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte si impegnerà ad individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.

3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.
4. Ogni Parte adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei pipistrelli.
5. Ogni Parte attribuirà ad un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.
6. Ogni Parte intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all'Articolo VI.
7. Ogni Parte, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione ed alla gestione dei pipistrelli. Le Parti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.
8. Ogni Parte, ogni qualvolta opportuno, nel valutare l'impiego dei pesticidi, esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli, e si impegnerà a sostituire gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli con alternative più sicure.

#### ARTICOLO IV

##### Attuazione nazionale

1. Ogni Parte adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legislativi ed amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.
2. Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti di adottare provvedimenti più severi attinenti la conservazione dei pipistrelli.

#### ARTICOLO V

##### Riunioni delle Parti

1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti al presente Accordo. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti all'Accordo entro tre anni dalla data di



- entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo finanziario successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.
  3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che non sono Parti al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualità di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali Selvatici Europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.
  4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto.
  5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti al presente Accordo, nelle questioni di loro competenza, eserciteranno diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti all'Accordo e che sono presenti al momento del voto. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica non eserciterà il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.

## ARTICOLO VI

### Rapporti sullo stato di attuazione

Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.

## ARTICOLO VII

### Emendamenti all'Accordo

1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere inoltrate da qualsiasi Parte.
3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.
4. Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti che li hanno accettati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario. Successivamente, entreranno in vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla data di deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario.

#### ARTICOLO VIII

##### Riserve

Le disposizioni del presente Accordo non saranno soggette a riserve di carattere generale. Tuttavia, uno Stato dell'Area di distribuzione o un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che diventi Parte, in conformità con l'Articolo X o XI, può inserire una riserva specifica relativa ad una qualsiasi specie particolare di pipistrello.

#### ARTICOLO IX

##### Composizione delle controversie

Eventuali controversie che potrebbero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle clausole del presente Accordo saranno oggetto di negoziati fra le Parti alla controversia.

#### ARTICOLO X

##### Firma, ratifica, accettazione e approvazione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati dell'Area di Distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che possono diventarne Parti tramite:

- (a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
- (b) firma con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione, seguite da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.

#### ARTICOLO XI

##### Accessione

Il presente Accordo sarà aperto all'accessione degli Stati dell'Area di distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.

#### ARTICOLO XII

##### Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno diventati Parti, come previsto all'Articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o accedente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

#### ARTICOLO XIII

##### Denuncia e termine

Qualsiasi Parte potrà denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avrà ricevuto la notifica. L'Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concluderà alla data in cui almeno cinque Parti ad esso si saranno ritirate.

#### ARTICOLO XIV

##### Depositario

L'originale dell'Accordo, nelle lingue inglese, francese e tedesca, ogni versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che sarà Depositario, e ne inoltrerà copie autenticate a tutti gli Stati e ad ogni Organizzazione

Regionale di Integrazione Economica che abbia firmato l'Accordo o abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Il Depositario informerà tutti gli Stati dell'Area di distribuzione e le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dell'entrata in vigore, dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.

## ALLEGATO

### **EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI IN EUROPA**

Prima sessione della 4a Riunione delle Parti  
tenutasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995

#### **RISOLUZIONE RECANTE CONFERMA DELLA MODIFICA DELLA PORTATA DELL'ACCORDO**

Le Parti contraenti,

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure di conservazione per proteggere tutte le specie di microchiroteri d'Europa;

AMMETTENDO l'omissione della specie europea di Molossidae dall'accordo originale;

RIFERENDOSI alla decisione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994, con l'obiettivo di inserire la specie europea "molosso di Cestoni" (*Tadarida teniotis*) nell'Appendice II,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Di integrare la famiglia dei Molossidae nel campo di applicazione dell'accordo.
2. Di sostituire le parole "CHIROPTERA (Rhinolophidae e Vespertilionidae)" laddove compaiono nel preambolo dell'accordo con le parole "MICROCHIROTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae)".
3. Di sostituire l'articolo I, lettera b) con:  
“(b) per “pipistrelli” si intendono le popolazioni europee di MICROCHIROTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae) che si trovano in Europa o negli Stati non europei dell'area di distribuzione””





